

Sentenza: 17 maggio 2012, n. 129

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione in relazione all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15)

Esito: l'illegittimità costituzionale degli articoli 12-*bis*, commi 1 e 2, e 12-*ter*, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunti dall'articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applicano anche alla nomina ed alla disciplina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;

Estensore nota: Paola Garro

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Umbria in materia di modalità di nomina e criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle ASL, nella parte in cui si applicano anche ai direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione l'art. 12-*bis*, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie e l'art. 12-*ter*, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell'attività del direttore generale, della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale). Tali articoli erano stati inseriti nella predetta legge dall'art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15)..

L'art. 12-*bis*, disciplina le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, comprendendo in tale espressione anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, come si evince chiaramente dall'ampiezza della formula adottata. La nomina, affidata al Presidente della Giunta regionale, deve avere luogo nell'ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, istituito dalla Giunta regionale alla quale, ai fini della formazione di tale elenco, è demandata la definizione dei criteri necessari, con la facoltà di prevedere specifici titoli e

attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire (art. 12-*bis*, commi 1 e 2).

Per il ricorrente, tali disposizioni, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall'art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università. Pertanto le disposizioni indicate, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, Cost., lederebbero, altresì, l'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione.

La Corte ha accolto la censura governativa dichiarando, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 bis, commi 1 e 2, della l.r. 3 del 2008, aggiunto dall'art. 10 della l.r. n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.

L'art. 12-*ter* impugnato dal Governo, sotto la rubrica «Valutazione dell'attività del direttore generale», prevede nel comma 1 che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione, in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale; nel comma 4, dispone che la Giunta regionale, ai fini della valutazione medesima, acquisisca preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; nel comma 6 stabilisce che, all'esito della verifica, la Giunta regionale disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto.

Per la difesa erariale, tale normativa, nella parte in cui comprende anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universtarie, contrasta con i principi fissati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con la previsione di cui all'art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni e Università. Le disposizioni censurate, invero, non rinviano ai protocolli d'intesa, ma prevedono esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria; in tal modo, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione in questione, con conseguente violazione degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, nonché del principio di leale collaborazione. Anche con riferimento alla seconda censura, la Corte ha ritenuto di accogliere la tesi governativa.